

Allegato 1

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA - PROGETTO ARGE ALP SKI-ABILITY

TRA

*Regione Lombardia*_, con sede legale in Milano in Piazza Città di Lombardia, n.1, (C.F./P. IVA 80050050154), rappresentata dal Direttore pro tempore di Funzione Specialistica Sport e Giovani – Direzione Centrale Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza dott. Simone Rasetti;

E

L'Università degli Studi di Brescia (di seguito denominata "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato, n. 15, (C.F. 98007650173 P. IVA 01773710171), PEC: ammcentr@cert.unibs.it, in persona del Rettore pro-tempore, prof. Francesco Castelli, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università;

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) l'accordo per la realizzazione dell'interesse pubblico prevede una effettiva divisione di compiti e responsabilità senza prevedere un corrispettivo;
- c) l'articolo 7 comma 4 del D. Lgs 36/2023 disciplina, in relazione agli accordi tra pubbliche amministrazioni, le condizioni necessarie perché tali accordi non rientrino nell'ambito di applicazione del codice.
- d) l'Atto di Accessibilità Europeo (EAA), Direttiva 2019/882 emanata dall'Unione Europea il 17 aprile 2019 via definitiva, che ha dato larga evidenza della necessità di agevolazioni per lo sport, legandole ai programmi europei ed ai relativi progetti, tenendo conto del criterio dell'accessibilità in modo da garantire la coerenza con le indicazioni in relazione all'inclusione senza barriere fisiche;
- e) attraverso la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" Regione Lombardia:
 - i. promuove la pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
 - ii. promuove la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
- f) Attraverso il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XII Legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, Regione Lombardia:

[Digitare qui]

- i. promuove e sostiene la pratica sportiva e la diffusione dello “sport per tutti” come elemento fondamentale per l’educazione e la formazione dell’individuo, l’adozione di stili di vita sani, l’inclusione delle persone con disabilità e delle fasce più fragili;
 - ii. opera attraverso la riqualificazione di impianti e centri sportivi, in un’ottica di polifunzionalità, welfare sociale, sostenibilità energetica e gestionale, con spazi e attività sportive sempre più fruibili e accessibili;
 - iii. individua quale obiettivo strategico (o.s. 7.2.2) l’incremento ed il consolidamento dei rapporti con la UE e con le altre istituzioni europee, con le reti territoriali e tematiche e con le regioni più significative, svolgendo una attività di policy e di advocacy;
 - iv. riconosce il diritto delle persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone, promuovendo un sistema integrato di servizi per riconnettere l’offerta esistente col progetto e corso di vita, abilitando altresì le condizioni personali ed ambientali utili a superare ogni barriera all’accesso ed alla piena partecipazione alla vita sociale in condizioni di uguaglianza;
 - v. intende rafforzare il proprio posizionamento internazionale consolidando le collaborazioni internazionali capaci di accrescere il vantaggio competitivo e l’attrattività in particolare nei settori ad alto valore aggiunto, con un ruolo di leadership e di avanguardia tecnica, sviluppando le relazioni nelle reti di lavoro regionali ed internazionali (4 motori per l’Europa e Arge Alp), promuovendo la cooperazione internazionale, attraverso lo scambio tra realtà omologhe e altre istituzioni, al fine di rafforzare la collaborazione nei settori di interesse e incidere sui processi decisionali sovragionali ed europei;
- g) Regione Lombardia aderisce alla comunità di lavoro “Arge Alp”, quale cooperazione internazionale nell’ambito di reti consolidate, in quanto rappresenta un ambito privilegiato per la condivisione, lo sviluppo e l’attuazione di strategie comuni funzionali a favorire la ripresa e il rafforzamento economico e sociale in un’area fortemente interconnessa nel cuore dell’Europa;
- h) con DGR. n. XII/14 del 23/03/2023 Regione Lombardia ha confermato l’adesione e la partecipazione alla comunità di lavoro Arge Alp per l’anno 2023;
- i) lo statuto della Comunità di lavoro “Arge Alp” stabilisce di affrontare, collaborando a livello transfrontaliero nell’ambito delle proprie competenze, esigenze comuni ai membri e di sostenerle nei confronti dei rispettivi governi centrali/federali e di organismi interregionali e internazionali, di consolidare la coscienza della comune responsabilità nei confronti dell’ambiente alpino, di promuovere i contatti fra le popolazioni e i cittadini, di rafforzare la posizione dei Länder, Regioni, Province e Cantoni e di contribuire all’integrazione europea;
- j) la comunità di lavoro “Arge Alp” ha approvato, con verbale del Comitato Direttivo di "Arge Alp" del 28-29 ottobre 2021 n.134, il progetto promosso da Regione Lombardia Ski-Ability, al fine di studiare la capacità ricettiva e l’accessibilità nei comprensori sciistici dell’area Arge Alp, come area di riferimento per l’intero arco alpino e di individuare quali sono le buone prassi che garantiscono l’accessibilità dei comprensori;
- k) l’Università è un centro primario della ricerca scientifica nazionale e è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche e in particolare, nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica è costituito dal 2014 il Laboratorio Interdipartimentale Brixia Accessibility Lab (BrAL) sui temi dell’accessibilità all’interno del quale sono stati realizzati numerosi lavori di carattere scientifico che hanno dato luogo a pubblicazioni di articoli e libri, si sono svolti lavori di tesi che hanno coinvolto

studenti provenienti da differenti dipartimenti dell'Università e si sono finalizzati contratti di ricerca con enti pubblici e privati sul tema dell'accessibilità;

- l) l'Università ha organizzato la VI International Conference on Universal Design (UD2022) dal 7 al 9 settembre 2022, evento a cui hanno partecipato ricercatori provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sul tema dell'accessibilità in ottica Universal Design;
- m) l'Università è capofila del progetto INTEGRA Integrazione modellistica a supporto della governance e della strategia regionale di sviluppo sostenibile che si è posizionato al primo posto nella graduatoria lombarda relativa alla categoria 1 del bando, dedicata a "Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile".
- n) l'Università ha aderito al protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile con delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2019;
- o) le Parti hanno quindi un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione in materia di accessibilità;
- p) l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse pubblico comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- q) è necessario specificare i criteri e le modalità di realizzazione delle attività prevista nel presente accordo;
- r) i movimenti finanziari previsti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute per la realizzazione delle attività e non come corrispettivo;

VERIFICATO il rispetto delle condizionalità previste dall'articolo 7 comma 4 del D. Lgs 36/2023 con particolare riferimento alla disciplina degli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico, che permette di garantire che il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione del codice poiché concorrono tutte le seguenti condizioni:

- l'Accordo interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- l'Accordo garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- l'Accordo determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- l'Università di Brescia svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'Accordo ha per oggetto la promozione e il miglioramento dell'accessibilità in attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dalla Giunta con d.g.r. 4967 del

[Digitare qui]

29/06/2021, in attuazione all'art. 34 del d.lgs. 152/06 attraverso lo studio della capacità ricettiva e dell'accessibilità nei comprensori sciistici dell'area Arge Alp, come area di riferimento per l'intero arco alpino, al fine di individuare le buone prassi che garantiscono l'accessibilità dei comprensori sciistici e la pratica sportiva dello sci per i soggetti con disabilità oltre a definire, caratterizzare e sistematizzare un modello per la valutazione della accessibilità dei comprensori sciistici che coinvolga anche la capacità ricettiva di tutti i soggetti fornitori di servizi per lo sciatore.

Art. 2 - Obblighi e responsabilità delle parti

Il presente Accordo prevede le seguenti attività da parte dell'Università:

a) ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA:

1. Analisi dei modelli attualmente esistenti e delle normative utili a definire l'accessibilità dei luoghi;
2. Individuazione dei parametri più oggettivi per la definizione dell'accessibilità dei comprensori sciistici per le diverse tipologie di disabilità;
3. Creazione di un modello omogeneo per la valutazione dell'accessibilità dei comprensori sciistici alle diverse tipologie di disabilità;
4. Definizione di un criterio univoco per la valutazione dell'accessibilità di un comprensorio sciistico che estenda la valutazione non solo alle aree sciabili attrezzate ma all'intera realtà comprensoriale comprendendo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, anche le realtà di ospitalità e tutti i soggetti che forniscono servizi utili alla pratica degli sport sulla neve;
5. Definizione di una proposta di linea guida per la caratterizzazione e la standardizzazione della classificazione dell'accessibilità dei comprensori sciistici alpini (in lingua italiana, in lingua inglese ed in lingua tedesca);

b) APPLICAZIONI SPERIMENTALI:

1. Test del modello omogeneo per la valutazione dell'accessibilità dei comprensori sciistici alle diverse tipologie di disabilità in almeno 5 comprensori sciistici dell'arco alpino all'interno delle regioni comprese nella comunità di lavoro Arge Alp;
2. Follow up dell'esito dell'attività di test e rimodulazione/adattamento del modello;

c) ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE:

1. Pubblicazioni scientifiche che prevedano la presenza dei funzionari di Regione Lombardia dedicati al coordinamento del progetto quale parte co-autorale delle stesse;
2. Partecipazione a seminari e convegni tematici in collaborazione con Regione Lombardia, tra cui l'evento di lancio del progetto nel dicembre 2023 e l'evento di conclusione del progetto presso Casa Lombardia a Bruxelles nel 2024: che vedranno la partecipazione di studenti, dottorandi di ricerca e ricercatori a contratto, nei quali

[Digitare qui]

verranno illustrati l'impianto ed i risultati della ricerca ottenuti dal progetto, opportunamente integrate nell'ambito delle specifiche attività di didattica e formazione degli stessi.

Il presente Accordo prevede le seguenti attività da parte Regione Lombardia:

1. Coordinare le attività di stakeholder involvement agevolando l'identificazione dei comprensori pilota oggetto dell'indagine;
2. Fornire all'Università i dati utili alla ricerca ed in particolare garantendo l'accesso alle banche dati in suo possesso o quelle nella disponibilità degli enti del Sistema Regionale Allargato SIREG;
3. Coordinare l'azione di facilitazione partecipando le attività pilota di test del modello;
4. Agevolare la comunicazione tra l'Università e le associazioni nazionali degli esercenti funiviari;
5. Effettuare le azioni di comunicazione di progetto;
6. Coinvolgere con specifiche azioni i policy maker dell'area Arge Alp;
7. Effettuare reportistica periodica e gestione finanziaria del progetto nei confronti della comunità Arge Alp;
8. Diffondere, a livello comunitario nell'ambito dei policy maker i risultati di progetto;
9. Adottare il modello esito di progetto quale strumento utile per il perseguimento degli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia.

Art. 3 – Referenti per l'attuazione dell'Accordo

I Referenti per l'attuazione dell'Accordo sono:

Per l'Università degli Studi di Brescia il Prof. Alberto Arenghi

Per Regione Lombardia il Dott. Luca Ambrogio Vaghi

Art. 4 – Durata e recesso

Il presente accordo ha la durata di TRE (3) anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata solo per iscritto d'intesa tra le Parti. Le Parti potranno in ogni caso recedere del presente accordo mediante disdetta da comunicarsi in forma scritta con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 5 – Oneri finanziari

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza. In particolare Università degli Studi di Brescia si farà carico delle spese per la messa a disposizione del proprio personale per le specifiche esigenze del progetto, nonché le strutture e attrezzature proprie, quantificate in quota parte di € 125.175,46 rispetto al costo complessivo del progetto stesso pari a € 280.000,00.

In particolare, Regione Lombardia rimborsa le spese sostenute per la realizzazione di quanto previsto agli artt. 1 e 2 all'Università e, in particolare, per:

[Digitare qui]

1. personale non strutturato;
2. spese di trasferta e missione a piè di lista nel limite di quanto disciplinato dalle disposizioni della Giunta Regionale della Lombardia per il proprio personale del comparto e dirigenziale;
3. spese generali ed amministrative, riconosciute nel limite di € 10.000,00;
4. spese per l'acquisto di software e hardware specifici per le attività di progetto.

Art. 6 – Attività di coordinamento e monitoraggio

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste dal presente Accordo è prevista un'attività di coordinamento e monitoraggio tra le Parti.

L'attività di coordinamento e monitoraggio sarà concordata nell'ambito di un gruppo di lavoro composto da referenti di Regione Lombardia e dall'Università di Brescia nominati a seguito della sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 7 – Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

Le attività di rendicontazione saranno effettuate attraverso una relazione di monitoraggio fisico delle attività progettuali per avanzamenti semestrali accompagnata da una rendicontazione dei costi sostenuti nel semestre di riferimento.

In fase di rendicontazione non dovranno essere trasferite pezze giustificative dei costi sostenuti che dovranno comunque essere conservate presso gli uffici dell'Università per un periodo non inferiore a 5 anni dalla chiusura del progetto e sottoposte a controllo, su specifica richiesta, da parte dei funzionari della Giunta Regionale della Lombardia.

Art. 8 – Copertura assicurativa

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza del personale che, in ragione dell'attività specificamente svolta presso l'istituto ospitante, fosse esposto a rischi, in ossequio a quanto previsto dal D. lgs. n.81/2008, si stabilisce quanto segue:

- a) il datore di lavoro dell'istituto ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata, assicura le misure generali e specifiche per la protezione della salute, esclusa la sorveglianza sanitaria, che competerà all'istituto ospitato in funzione della trasmissione della valutazione dei rischi che sarà effettuata dall'istituto ospitante;
- b) il datore di lavoro dell'istituto ospitante definisce tutte le attività relative alla gestione delle emergenze;
- c) l'istituzione ospitante si impegna a mettere a disposizione locali e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) i responsabili dell'Accordo comunicano al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) dell'istituzione ospitante la natura dei rischi specifici derivanti dalle sue attività;
- e) il personale ospitato presso l'istituzione ospitante, deve attenersi alle norme dettate dall'istituzione ospitante in materia prevenzione e protezione;

- f) il Datore di Lavoro dell'istituto ospitato dovrà fornire al Datore di Lavoro dell'istituto ospitante l'elenco del personale ospitato ed una dichiarazione dalla quale risulti che questo personale è informato e formato sui rischi specifici ed adeguatamente addestrato a compiere ogni azione necessaria all'effettuazione della ricerca e all'utilizzo delle attrezzature necessarie.

Art. 9 – Responsabilità e rapporti con i terzi

E' responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo;

Art. 10 – Proprietà intellettuale e industriale

I risultati dell'attività di ricerca resteranno di proprietà congiunta delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione dei contraenti. In particolare, qualora si dovesse pervenire, com'è prevedibile, a risultati meritevoli di essere pubblicati su riviste specializzate e/o presentati a Congressi, seminari, sarà menzionato il presente rapporto di collaborazione.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, sarà oggetto di separato accordo tra le parti. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 11 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

Per l'Università degli studi di Brescia: PEC: ammcentr@cert.unibs.it

Per Regione Lombardia: PEC: sport@pec.regione.lombardia.it

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Reg. UE 679/16 e D. lgs n. 101/2018) le parti contraenti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Accordo per le finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo in oggetto. Regione Lombardia e Università assumono il ruolo di titolari dei dati che trattano in funzione delle loro competenze istituzionali. Pertanto, le Parti concordano di essere responsabili delle attività di trattamento nell'ambito degli specifici ruoli e impegni di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e in tale ambito garantiscono l'esercizio dei diritti degli interessati.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente di acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano

[Digitare qui]

trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come individuate, denominate e domiciliate nei rispettivi regolamenti / statuti. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art. 13 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Le parti potranno utilizzare i dati relativi alle iniziative oggetto del presente Accordo ed i risultati di progetto per fini istituzionali nel rispetto delle norme sul trattamento dati e garantendo sempre evidenza che i dati ed i risultati oggetto di divulgazione sono esito del presente accordo di collaborazione.

Art. 14 – Gestione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo. Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e comunque alla corretta applicazione del presente Accordo sarà competente il foro di Milano.

Per quanto non specificato nella presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Oneri fiscali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017. Regione Lombardia in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Brescia, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta dovuta.

Art. 16 – Firma Digitale

Il presente Accordo è sottoscritto mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i .

Letto, approvato e sottoscritto

[Digitare qui]

Per la Giunta regionale

Dott. Simone Rasetti

Il Rettore dell'Università degli Studi di Brescia

Prof. Francesco Castelli